



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DETERMINAZIONE SINDACALE

Numero 39 del 01-07-2025

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL'AREA N. 9 "URBANISTICA" AL DIPENDENTE ARCH. ANTONIO GIANCANI INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI, ED ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 109 DEL D.LGS N. 267.

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni gestionali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Che ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del CCNL del 16 novembre 2022 nei comuni privi di personale con posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

Che ai sensi del comma 3 dell'art.16 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, gli incarichi di EQ, afferenti alle posizioni di cui al comma 2 dell'art.16 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, possono essere affidati a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area;

Che la struttura organizzativa del Comune di Favara non prevede posti di qualifica dirigenziale e, pertanto, il Sindaco, con atto scritto e motivato, in conformità all'articolo 51, comma 3 bis, della legge n. 142/1990 come recepita in Sicilia con legge regionale n. 48/1991, nell'ambito delle risorse finanziarie previste in bilancio, può conferire, con atto di natura fiduciaria, le funzioni dirigenziali a titolari di incarichi di EQ sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità agli articoli 18 e 19 del CCNL del 16 novembre 2022;

Che per il conferimento degli incarichi "Elevata Qualificazione" gli enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del C.C.N.L.;

Che l'incarico di Responsabile di Area, "Elevata Qualificazione", viene attribuito osservato i seguenti criteri generali:

Esperienza acquisita;

Professionalità, titoli, meriti e formazione professionale attinente l'Area oggetto di incarico, nonché Capacità di adattamento alle innovazioni organizzative.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 25.06.2025 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente con il quale sono state istituite n. 11 Aree con posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 16 novembre 2022, così come di seguito:

Area n. 1 — Affari Generali;

Area n. 2 — Finanziaria;

Area n. 3 — Servizi Sociali Pubblica Istruzione;

Area n. 4 — Lavori Pubblici;

Area n. 5 — Polizia locale;

Area n. 6 — Risorse Umane e Servizi Demografici;

Area n. 7 — Cultura e Programmazione Strategica;

Area n. 8 — Tributi;

Area n. 9 — Urbanistica;

Area n. 10 — Edilizia e Patrimonio;

Area n. 11 — Sanità e Manutenzioni.

Che si deve procedere con Determina Sindacale a conferire l'incarico di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16 comma 2 lettera a, Posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa" dell'Area n. 9 denominata "Urbanistica";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e servizi;

Dato atto che al dipendente Arch. Antonio Giancani inquadrato nell'area dei Funzionari viene riconosciuto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 comma 3 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

Ritenuto poter conferire l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area n. 9 denominata "Urbanistica" dal 01.07.2025, e fino al 30.06.2028 al dipendente Arch. Antonio Giancani, inquadrato nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;

Che ai sensi di quanto previsto nella circolare 03 gennaio 2024, n. 1/RGS recante disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione dell'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento;

Che i tempi di attuazione dei pagamenti sono quelli previsti dall'art. 4 del dlgs n. 231 del 2002;

Che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi incarichi, ai responsabili di Area dei pagamenti delle fatture commerciali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento;

Che ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale

di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Considerato che vi sono nell'Area n. 9 denominata "Urbanistica" dei procedimenti in itinere da definire;

Preso atto della indisponibilità manifestata in precedenza da altri dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari relativamente all'incarico di Elevata Qualificazione;

Vista la vigente normativa contrattuale riguardante il personale dipendente degli Enti Locali,

D E T E R M I N A

1) Di conferire al dipendente Arch. Antonio Giancani, inquadrato nell'Area dei Funzionari, l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area n. 9 denominata "Urbanistica" dal 01/07/2025 e fino al 30.06.2028, salvo verifica dei risultati ottenuti, che potrà comportare, in caso negativo, la revoca ad nutum dell'incarico.

2) Di attribuire al dipendente Arch. Antonio Giancani, le funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che lo stesso quale responsabile di struttura apicale, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16 novembre 2022, è anche titolare della corrispondente Area.

3) Di attribuire al dipendente Arch. Antonio Giancani, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL del 16 novembre 2022, in via provvisoria e salvo conguaglio, in eccesso o difetto, dopo la graduazione delle singole Elevate Qualificazioni il compenso pari a € 5.334,00 annui.

4) Di dare atto che per il maggiore o minore importo dell'attribuzione della retribuzione per l'incarico si procederà con successivo provvedimento dopo la graduazione delle singole Elevate Qualificazioni.

5) Di stabilire che nel caso in cui vi sia uno sforamento rilevato dall'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la retribuzione di risultato individuale del Funzionario Tecnico Arch. Antonio Giancani, verrà decurtata nella misura del 30%.

6) Di demandare ai responsabili dell'Area Finanziaria e dell'Area Risorse Umane e Servizi Demografici e all'Ufficio Trattamento Economico l'adozione dei conseguenti atti gestionali, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa.

7) Di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso, oltre che al dipendente interessato, All'ufficio Gestione delle Risorse Umane e all'Ufficio Trattamento Economico oltre che al Segretario Generale e agli altri responsabili di Area.

Lì, 01-07-2025

**IL SINDACO
ANTONIO PALUMBO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005